

Comune di Santa Maria di Sala

Provincia di Venezia



Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

<u>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	4
<u>ART. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZI INDIVISIBILI</u>	4
<u>ART. 3 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)</u>	4
<u>ART. 4 DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI</u>	5
<u>ART. 5 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</u>	5
<u>ART. 6 COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</u>	6
<u>ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE</u>	7
<u>ART. 8 COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</u>	8
<u>ART. 9 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'</u>	9
<u>ART. 10 ESCLUSIONI</u>	10
<u>ART. 11 DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE</u>	11
<u>ART. 12 RIDUZIONI ED ESENZIONE DELLA TARIFFA</u>	13
<u>ART. 13 RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO</u>	14
<u>ART. 14 TARIFFA DEL TRIBUTO GIORNALIERA</u>	14
<u>ART. 15 MAGGIORAGIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI</u>	14
<u>ART. 16 TRIBUTO PROVINCIALE</u>	15
<u>ART. 17 CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA</u>	16
<u>ART. 18 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO CON CONTRIBUZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA PARTE DEL COMUNE</u>	16
<u>ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>	16
<u>ART. 20 AVVISO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER ACCERTAMENTO E RIMBORSI</u>	17
<u>ART. 21 RISCOSSIONE</u>	18
<u>ART. 22 SANZIONI E PENALITÀ</u>	19
<u>ART. 23 RAPPORTI CON ALTRI ENTI</u>	20
<u>ART. 24 IL TRATTAMENTO DEI DATI- PRIVACY-</u>	21
<u>ART. 25 NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	21
<u>ALLEGATO 1</u>	21



INCONTRO AL
FEDERALISMO
FISCALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale per la gestione dei rifiuti e dei servizi indivisibili nel Comune di Santa Maria di Sala (Ve), secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011(*in seguito D.L. 201/2011*), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, e sue successive modifiche ed integrazioni nonché secondo quanto disposto dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZI INDIVISIBILI

- 1) La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, ed è disciplinata da apposito Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152 del 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed è attuata dal Comune di Santa Maria di Sala (Ve).
- 2) Sono rifiuti urbani quelli classificati dall'art. 184, comma 2 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- 3) I servizi indivisibili si identificano con quelli che il Comune offre in modo indistinto alla collettività.

ART. 3 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

- 1) Nel Comune di Santa Maria di Sala (Ve) è istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), secondo l'art. 14, comma 1, del D.L. 201/2011 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 4 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/09/2011, n. 148 e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
- 2) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabile al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 3) Il tributo si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 15 del presente regolamento.

- 4) Il tributo afferente alla componente rifiuti è determinato in base a tariffa commisurata ad anno solare a decorre dal 1° gennaio di ogni esercizio computato a giorni nel quale sussiste l'occupazione o detenzione dei locali o aree.

ART. 4 DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

- 1) Le tariffe del tributo, componente rifiuti, sono determinate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.
- 2) Le tariffe del tributo sono approvate, entro i termini stabiliti dalla legge, dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa, redatti dal Gestore, assicurandone l'integrale copertura dei relativi costi tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine su indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
- 3) Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
- 4) In caso di accertamento, a consuntivo, della mancata integrale copertura dei costi del servizio, il recupero della differenza verrà operato mediante conguaglio da inserirsi nel piano finanziario dell'esercizio successivo, al netto della maggiorazione del tributo provinciale.
- 5) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/ 2008, n. 31. Il relativo costo non va computato tra i costi previsti in Piano Finanziario .

ART. 5 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- 1) Soggetto passivo del tributo è colui che possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- 2) Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.
- 3) Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "denuncia d'inizio" di cui al successivo articolo 11. In mancanza della "denuncia di inizio", il tributo viene applicato, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della tariffa.

- 4) Il nucleo familiare, ai fini della tariffa, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree.

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO

- 5) Per i locali in multiproprietà e per tutti i locali e le aree scoperte in centri commerciali integrati, il soggetto passivo, anche in riferimento alle porzioni in uso esclusivo, si identifica nel soggetto gestore dei servizi comuni.
- 6) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.
- 7) Per i locali e le aree scoperte, o coperte da tettoia, utilizzate temporaneamente, per periodi inferiori a 6 mesi, nello stesso anno solare, il tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile. Per i locali nonché per le aree scoperte, o coperte da tettoia, condotte in locazione o in virtù di altro titolo obbligatorio, per periodi inferiori all'anno, il tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario o titolare di altro diritto reale o concessorio.

ART. 6 COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1) Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 2) Le tariffe sono articolate in fasce di “utenza domestica” e “utenza non domestica”.
- 3) Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza, così come meglio definito all'articolo precedente ed in seguito, per la quota variabile;
 - b) alla superficie adibite di civile abitazione dell'utenza (da calcolarsi , ex art. 14, comma 9 D.L. 201/2011) per la quota fissa;
- 4) Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base :
 - a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco “classi di attività”), come da tabella allegata al presente regolamento: **ALLEGATO sub 1** per la quota variabile;
 - b) agli svuotamenti dei contenitori, ove previsto il servizio a svuotamento a domanda per la quota variabile.
 - c) alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza per la quota fissa;
- 5) Le tariffe sono commisurate sulla base dei costi del Piano Finanziario approvato dal Consiglio comunale. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui alle disposizioni contenute all'art. 5, D.P.R. 158/1999 e ai punti 4.1 e 4.2, all. 1, sono determinati nella delibera tariffaria. Qualora l'utente necessitasse, per la raccolta del

proprio rifiuto urbano o assimilato, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri cittadini, eccezione fatta per lo smaltimento del rifiuto urbano o assimilato prodotto.

ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE

- 1) Sono soggette al tributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, le superfici di tutti i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli urbani, determinate sul filo interno dei muri a misurazione diretta, ovvero, desunte dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili.
- 2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del D.L. 201/2011 (ossia fino a che non vi sarà l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale), anche la superficie delle **unità immobiliari a destinazione ordinaria**, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici (lorde) dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) alle quali verranno applicate le esenzioni di cui al presente Regolamento.
- 3) In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato. La superficie totale deve essere indicata nella denuncia, di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- 4) L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale dei locali.
- 5) Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
- 6) In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero pericolosi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente delle percentuali sotto riportate:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie , materie plastiche	30%
--	-----

Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici	25%
Laboratori fotografici, eliografie	30%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	30%
Calzaturifici, tomaifici	30%

- 7) Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si far riferimento al criterio di analogia.
- 8) Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente art., le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33 –bis del D.L. n.248/2007, convertito con modificazioni della Legge n. 31/2008.
- 9) Sono assoggettabili a tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, gli agriturismo e le aree vendita.

ART. 8 COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- 1) Il nucleo familiare viene desunto, di norma, d'ufficio dall'anagrafe per le persone fisiche residenti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati, o residenti, altrove, per periodi inferiori ai 6 mesi continuativi . Non sono, invece, da considerarsi presenti i membri che vivono in altri luoghi per motivi di lavoro, studio, situazioni assimilabili, per periodi superiori a 6 mesi.
- 2) Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (un) componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari, ovvero risultino locate.
- 3) Per le case tenute a disposizione o sfitte, di proprietà di residenti (aggiuntive rispetto all'abitazione principale) o di non residenti, nonché per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (uno) componente;

- 4) Per le unità immobiliari occupate:
- a) da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza;
 - b) da persone che sono temporaneamente ristrette in carcere,
- sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari o che non si rientri nelle ipotesi dei precedenti commi, viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di 1 (un) componente per la sola parte fissa.

ART. 9 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

- 1) I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'allegato 1 redatto ai sensi del DPR 158/99.
- 2) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi alla singola attività con autonomia funzionale e reddituale. In tale fattispecie si applica per ogni destinazione, la rispettiva classe di attività facendo riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, dichiarata e, se richiesto, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3) Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barche, le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato 1, si applica la relativa classe.
- 4) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi alla singola attività con autonomia funzionale e reddituale.
- 5) Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato 1, deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità alla produzione di rifiuti.
- 6) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 10 ESCLUSIONI

- 1) Sono esclusi dall'applicazione del tributo:
 - a) le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perchè risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non praticabili o adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (palestre, piscine, campi da gioco);
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze quali serre a terra, stalle, fienili;
 - fabbricati in genere non agibili, impraticabili, interclusi o in abbandono, di cui si dimostri lo stato di non utilizzo, nonché per le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati permessi a costruire o autorizzazioni per il restauro, ristrutturazione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non abitate;
 - le stazioni di carburante e gli impianti di autolavaggio limitatamente a dove si svolgono le operazioni di rifornimento e/o lavaggio e le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita di autoveicoli.
 - b) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva .
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabili recinzioni.
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
- 2) Non sono soggetti a tributo i locali dove si producono esclusivamente, di regola, **rifiuti speciali**, non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 6 del presente regolamento.
- 3) L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 11 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei

rifiuti regolarmente firmati a destinazione, piano di smaltimento rifiuto, ecc.), fermo restando la possibilità del soggetto incaricato dell'accertamento di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione. In caso di mancata indicazione in "dichiarazione" delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella "dichiarazione" con la presentazione della documentazione su indicata. Detta documentazione è analizzata dall'Ufficio Ambiente mediante idonea istruttoria.

ESCLUSIONI TEMPORANEE

- 4) Sono altresì esclusi in via temporanea le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per il particolare uso cui sono momentaneamente destinati o perchè risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità , ossia :
- I locali adibiti a civile abitazione, chiuse e prive di mobili e suppellettili, **o privi di allacciamenti**; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente;
 - i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente.
 - i locali che risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità comprovate da idonea documentazione.

ART. 11 DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE

- 1) I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Comune, entro i **30** giorni successivi all'inizio del possesso o detenzione, una "dichiarazione" dei locali e delle aree soggette a tributo siti nel territorio del Comune. La "dichiarazione d'inizio" è redatta sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dallo stesso . I modelli devono essere completati con tutti i dati richiesti.
- 2) La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e titolo, nonché e-mail;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, nonché e-mail;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale

- 3) La denuncia di inizio ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme e termini di cui sopra, ogni variazione intervenuta, come meglio specificato al seguente comma.
- 4) In caso di variazione degli elementi che determinano il tributo (variazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, variazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, variazione del numero dei componenti, ecc.), i soggetti di cui all'art. 5 devono presentare, nei **30** giorni successivi, dichiarazione di variazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune o altro soggetto da lui incaricato .
- 5) Gli effetti delle variazioni decorrono dalla data della sopravvenuta modifica, ove tempestivamente denunciata o se la variazione dia luogo ad un aumento della tariffa, altrimenti gli effetti della variazione decorreranno dal giorno della dichiarazione al Comune.
- 6) Se le variazioni vengono denunciate dopo i **30** giorni dalla data di variazione verranno applicate le previste penalità.

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE

- 7) La dichiarazione di fine possesso o di fine detenzione da parte dei soggetti passivi va comunicata al Comune entro il termine di **30** giorni dall'evento e, in tal caso, retroagisce alla data dell'effettiva cessazione; altrimenti gli effetti della cessazione decorrono dal giorno in cui viene comunicata al Comune.
- 8) In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive, ove la stessa sia stata assolta dal contribuente subentrante, a seguito di regolare dichiarazione, fatta salva l'applicazione della prevista penalità.

CARATTERISTICHE DELLE DICHIARAZIONI

- 9) Le dichiarazioni d'inizio, di variazione e di cessazione devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, e tutti gli elementi utili ai fini della determinazione

della tariffa, dell'ubicazione dei locali o delle aree scoperte e delle loro destinazioni d'uso.

- 10) Le dichiarazioni possono essere presentate anche a mezzo posta, fax o mail certificata.

FACOLTA' DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ACCERTAMENTO

- 11) Il Comune, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione, previa comunicazione al contribuente.
- 12) Il Comune può chiedere all'Amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio amministrato. L'Amministratore del condominio deve fornire detto elenco.
- 13) La dichiarazione di fallimento del contribuente determina la cessazione d'ufficio del tributo.

ART. 12 RIDUZIONI ED ESENZIONE DELLA TARIFFA

- 1) Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, in sede di determinazione delle tariffe, possono essere applicate delle riduzioni nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante : riduzione massimo 30% distinta per età e reddito ISEE;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo : riduzione massimo 30%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente : riduzione massimo 30%;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione massimo 30%;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo : riduzione massimo 30%.
- 2) Nel caso venga praticato costantemente il **compostaggio domestico** la quota variabile della tariffa viene ridotta del 20 %. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta ed in applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il soggetto incaricato dell'accertamento può provvedere o delegare il controllo sull'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
- 3) Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

- 4) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo alla data della richiesta stessa, salvo che non siano state richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

RIDUZIONE DI NUCLEO

- 5) Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, la tariffa verrà applicata sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione. A tal fine deve essere presentata la dichiarazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune, dichiarazione del datore di lavoro o dell' Istituto di studio). Tale richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 31.01 di ogni anno. Qualora la condizione venga a cessare, il contribuente dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto incaricato dell'accertamento .

ART. 13 RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO

- 1) Il produttore di rifiuti speciali, **assimilati** ai rifiuti urbani, che dimostri di averli avviati a **recupero**, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
- 2) La determinazione della riduzione spettante viene effettuata, a consuntivo, mediante presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, della quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 3) La riduzione è calcolata in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione rifiuti indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa.
- 4) La riduzione si applica solo alla superficie interessata dalla produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero e non all'intera utenza.

ART. 14 TARIFFA DEL TRIBUTO GIORNALIERA

- 1) La Tariffa del tributo giornaliera è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 2) La tariffa giornaliera è calcolata:

- a) in base alla tariffa di riferimento annua di cui all'allegato sub 1 aumentata del 100 %.
 - b) per ciascun metro quadrato di superficie occupata;
 - c) per giorno di occupazione.
 - d) Un minimo di 5,00 euro ad evento
- 3) E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
 - 4) Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
 - 5) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la "tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche" (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
 - 6) Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 15, calcolata sulla base degli effettivi giorni di occupazione e il tributo provinciale di cui all'art. 16.
 - 7) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
 - 8) Alle manifestazioni svolte nel territorio comunale per le quali vengono richiesti servizi aggiuntivi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti viene applicata la tariffa del tributo giornaliero pari all'effettivo costo dei servizi richiesti.

ART. 15 MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

- 1) Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
- 2) Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, ne in tutto ne in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 3) Salvo quanto previsto all'art. 25 del presente regolamento, il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
- 4) Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui agli artt. 12 e 13 (*salvo che non incidano solo ed esclusivamente sulla quota variabile della tariffa*) del presente regolamento.
- 5) La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 4, comma 5.

- 6) Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

ART. 16 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 16.

ART. 17 CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA

- 1) Ove previsto il relativo servizio di raccolta stradale, è obbligatorio il ritiro dei dispositivi di accesso in caso di attivazione di contenitori con volume di conferimento vincolato e riconoscimento del contribuente. E' obbligatorio utilizzare i contenitori individuali e/o l'apposita apparecchiatura elettronica per accedere ai contenitori stradali così come indicato dalle istruzioni fornite dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti con apposita modulistica chiamata "CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO".
- 2) All'utente che non ritira l'apposita apparecchiatura elettronica per accedere ai contenitori stradali, invitato mediante lettera raccomandata A/R entro i termini previsti nella comunicazione, è applicata la sanzione prevista dall'art. 22, comma 4 del presente regolamento.
- 3) Le unità immobiliari contenenti almeno 30 unità abitative possono richiedere e se concessi di utilizzare i contenitori condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti, alle condizioni di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

ART. 18 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO CON CONTRIBUZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA PARTE DEL COMUNE

1. I servizi sociali sono competenti per l'erogazione di contributi, totali e parziali, per il pagamento del tributo a soggetti a cui gli stessi riconoscono gravi condizioni di disagio economico.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 20 AVVISO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER ACCERTAMENTO E RIMBORSI

- 1) Il Funzionario Responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.
- 2) In particolare il Funzionario Responsabile può:
 - Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a ritirare attrezzatura elettronica (chiavetta), ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
 - Inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - Richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici ;
 - disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e **con preavviso di almeno sette giorni**.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il Funzionario Responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini di applicazione della Tares, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

- 3) All'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove questi determinino l'applicazione del tributo a nuovi soggetti o la modifica del tributo applicato, viene inviato al contribuente specifico atto di accertamento a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R.,
- 4) L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 5) L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 6) Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 4 rate trimestrali, oltre

agli interessi legali. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

- 7) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 8) Il contribuente nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto di accertamento potrà produrre controdeduzioni che, ove riconosciute fondate, determinano l'annullamento o la rettifica dell'accertamento inviato. Il Responsabile del Tributo è l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere, anche nel merito, un riesame dell'atto in sede di autotutela ai sensi dell'art. 7, comma e lett. b della Legge n. 212/2000.
- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
- 10) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 21 RISCOSSIONE

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune, che ne stabilisce i modi e le forme in conformità alla vigente normativa.
- 2) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate quadrimestrali, scadenti nei mesi di febbraio, giugno e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, allegando agli stessi modello unico di versamento (F24) e/o bollettino di conto corrente postale.
- 3) E' facoltà del Comune provvedere all'invio di un unico avviso di pagamento, suddiviso in rate costanti e una a conguaglio. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento entro le date di cui al comma precedente, è tenuto a recarsi in Comune per il ritiro di copia del citato avviso di pagamento.
- 4) Il pagamento del tributo deve avvenire ai sensi dell'art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011 tramite modello unico di versamento (F24) e/o bollettino di conto corrente postale.

- 5) Gli avvisi di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente).
- 6) In caso di mancato o ritardato pagamento, il Comune, provvede ad inviare al contribuente un avviso di sollecito a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile a mezzo raccomandata A/R, indicando un termine perentorio per il pagamento, trascorso il quale sarà avviata la riscossione coattiva. Le spese derivanti da tale attività rimarranno a carico del contribuente.
- 7) In ipotesi di ulteriore inadempimento verrà dato corso alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti con l'emissione di accertamento per omesso pagamento o insufficiente pagamento, notificato a mezzo raccomandata A/R a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 22, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- 8) Il pagamento degli avvisi in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenza è consentito nei seguenti casi:
 - Avvisi di pagamento emessi per periodi superiori al trimestre per cause imputabili al Comune; la dilazione potrà essere in tal caso concessa per un numero di rate mensili non superiori a 6 senza applicazione di interessi;
 - Avvisi dilazionati su richiesta del contribuente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in tal caso è facoltà del Funzionario Responsabile del tributo, valutare le reali difficoltà in cui versa il contribuente, consentire la dilazione del debito scaduto in un numero di rate rapportate all'effettive condizioni economiche del richiedente, applicando interessi in misura pari al tasso legale.

Il richiedente all'atto della richiesta di rateizzazione, deve accettare il pagamento della prima rata pari al 30% della somma dovuta.

Il mancato puntuale pagamento di due rate comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

ART. 22 SANZIONI E PENALITÀ

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento si applica una sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente di un solo immobile posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2 , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5) Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso, il contribuente presta acquiescenza con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6) Sono stabilite circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale e si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 7) In caso di ritardato pagamento del tributo, il Comune provvederà altresì ad addebitare al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora nella misura del tasso legale calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 8) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 9) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 23 RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- 1) Il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo può utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2) Gli Uffici dell'anagrafe comunale provvedono, a cadenza mensile, a trasmettere in formato digitale le variazioni intervenute relativamente a nascite, decessi e variazioni di residenza o domicilio.
- 3) Sulla scorta delle comunicazioni ricevute, il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo aggiorna i propri archivi.
- 4) Gli Uffici del Commercio del Comune provvedono, a cadenza massima semestrale, a trasmettere in formato digitale al soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo l'elenco delle licenze rilasciate o variate, con l'indicazione dei dati relativi al tipo di attività e alla superficie autorizzate.

Inoltre tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.
 - delle concessioni di ospitalità.
- 5) Le comunicazioni acquisite d'ufficio non esonerano il contribuente dal provvedere alle prescritte denunce.

ART. 24 IL TRATTAMENTO DEI DATI- PRIVACY-

- 1) Il trattamento di dati/informazioni relativi ai contribuenti è un processo indispensabile per l'accertamento e la riscossione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
- 2) Il trattamento dei dati, come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, viene effettuato dal Comune di Santa Maria di Sala e/o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Il Comune provvede ad inviare al soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo le banche dati necessarie alla corretta applicazione del tributo.
- 4) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ogni soggetto deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
- 5) I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

ART. 25 NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013. Per l'anno 2013 viene definito un regime transitorio nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, commi 9 e 35, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ossia dal 01.01.2013, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tia. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione della tariffa relativo alle annualità pregresse.
- 3) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1).

- 4) Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 del citato articolo è effettuato esclusivamente al Comune con le modalità definite nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 5) Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, e successive modifiche ed integrazioni, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio e l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'intero importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TIA 1. Il versamento a congruaggio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 23 de D.L. 201/2011.
- 6) Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1^o gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente (transitorio ed a titolo di acconto) è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TIA 1 applicate dal comune nell'anno precedente. La superficie imponibile nel periodo transitorio, fino alla applicazione delle tariffe ai sensi dell'art. 23 del D.L. 201/2011 è quella calcolata con i parametri/riduzioni utilizzati nel 2012.
- 7) Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 del D.L. 201/2011 è effettuato (in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi) contestualmente al tributo, alla scadenza delle relative rate.
Per l'applicazione della maggiorazione per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 23 del D.L. 201/2011 , a titolo di acconto si hanno a riferimento le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) .
L'eventuale congruaggio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro, nonché relativo alle riduzioni applicabili ai sensi del vigente regolamento è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	